

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, BIANCHI, FIORET, SANESE, PISICCHIO, PICCOLI MARIA SANTA, MAROLI, SCAIOLA, BORRUSO, TESINI ARISTIDE, FERRARI SILVESTRO, CAVIGLIASSO PAOLA

Presentata il 9 luglio 1980

Norme per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti o dimoranti all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'attuale situazione legislativa consente ai cittadini italiani residenti all'estero di ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle liste elettorali (articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058), ma impone loro, se vogliono esercitare il diritto di voto, di recarsi personalmente in Italia, nel comune di iscrizione nei giorni della votazione.

L'unico... incentivo loro concesso è costituito dalla possibilità di ottenere un biglietto a riduzione per il tratto italiano del percorso ferroviario dal luogo di residenza all'estero al comune di votazione in Italia; come si vede ben poca cosa, soprattutto per chi risiede in Paesi lontani dalle frontiere dello Stato italiano.

L'attuale situazione rende difficile, e per chi risiede in Paesi lontani pressoché impossibile, esercitare il diritto di voto. Ciò determina un duplice ordine di discriminazioni:

a) tra i cittadini residenti in Italia e cittadini residenti all'estero;

b) tra cittadini residenti all'estero in Paesi vicini alle frontiere e cittadini residenti all'estero in Paesi lontani.

Ne consegue una sostanziale violazione del primo comma della Costituzione secondo il quale «tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge».

La medesima norma della Carta costituzionale nel suo secondo comma affida

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l'egualianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori (ed i cittadini residenti all'estero sono certamente tali) all'organizzazione politica del Paese.

Per rimuovere tali ostacoli è necessario formulare nuove norme di legge che consentano l'esercizio del diritto di voto senza costringere i residenti all'estero a recarsi in Italia per votare.

Del resto ciò non rappresenta, in assoluto, una novità legislativa perché altri Stati conoscono già l'istituto del voto per corrispondenza o comunque non esercitato recandosi personalmente nel comune di residenza.

Tra i diversi sistemi adottati altrove si è preferito non adottare quello del voto per corrispondenza data la difficoltà di far pervenire a ciascun elettore al proprio domicilio la scheda appropriata per la votazione e tenuto conto dell'impossibilità, scegliendo tale sistema, di controllare che il voto sia espresso liberamente e segretamente.

Si è, invece, scelto un sistema di votazione attraverso le nostre rappresentanze diplomatiche e/o consolari all'estero che, da un lato possono agevolare gli interessati nell'ottenere quanto necessario per votare (certificato elettorale e schede appropriate per ciascun elettore), dall'altro sono in grado di controllare la libertà e segretezza del voto.

Si è ritenuto di praticare il medesimo trattamento riservato ai cittadini residenti all'estero anche a coloro che pur non essendo residenti in un Paese straniero, possano dimorarvi al momento delle elezioni: si pensi ai lavoratori stagionali, a dipendenti distaccati temporaneamente all'estero, a studenti che seguono corsi fuori d'Italia, eccetera.

Si tratta di un numero notevole di persone che hanno pure diritto ad esercitare il voto e che, di regola, dato il più breve periodo di tempo previsto per il loro soggiorno all'estero difficilmente rientrano in Italia per votare, interrompendo tale soggiorno.

Infine analogo trattamento è stato previsto per chi si trova in navigazione al momento delle elezioni.

Il comandante della nave, che già la legge equipara al console in alcune delicate mansioni (celebrazione di matrimonio, eccetera), può certamente svolgere i compiti che la presente proposta di legge intende affidare agli ambasciatori e/o ai consoli italiani.

I singoli articoli della proposta di legge non richiedono diffusi commenti: ci limiteremo, perciò, a brevi cenni.

L'articolo 1 prevede sia la necessità dei residenti e dimoranti all'estero di disporre del certificato elettorale per votare, sia i tipi di votazione ai quali la presente proposta di legge si applica.

L'articolo 2 chiarisce che, attraverso le rappresentanze diplomatiche e/o consolari italiane all'estero, i cittadini residenti e/o dimoranti all'estero possano ottenere il certificato elettorale.

L'articolo 3 riguarda l'obbligo dei comuni di inviare le schede per le votazioni alle rappresentanze diplomatiche e/o consolari che ne facciano richiesta.

L'articolo 4 riguarda le modalità di votazione avanti dette rappresentanze.

L'articolo 5 riguarda l'obbligo di queste ultime di trasmettere le schede al Ministero degli affari esteri che, a sua volta, ne curerà l'invio all'ufficio centrale elettorale.

L'articolo 6 prevede che tale ufficio scrutini le schede e le ripartisca tra le rispettive circoscrizioni.

L'articolo 7 considera l'ipotesi particolare del voto espresso su una nave in navigazione.

L'articolo 8 richiama, per tutto quanto non espressamente previsto, le norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e le leggi sulle singole elezioni.

L'articolo 9 fissa un periodo di tre mesi, necessario per dare le necessarie istruzioni a comuni, ambasciate e capitanerie di porto, per l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini, residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modifiche, iscritti o reinscritti nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune nelle cui liste risultavano iscritti all'atto della partenza o del comune di nascita dei loro ascendenti in conformità a quanto previsto nell'articolo 11 della medesima legge, possono esprimere il voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

ART. 2.

Per esprimere il voto il cittadino residente o dimorante all'estero deve essere in possesso del certificato elettorale.

Detto certificato può essere richiesto dall'interessato al comune nelle cui liste elettorali è iscritto tramite le rappresentanze diplomatiche e/o consolari italiane all'estero.

I comuni sono tenuti ad evadere la richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, inviando il certificato elettorale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il mezzo più sollecito alla rappresentanza diplomatica e/o consolare richiedente.

ART. 3.

Almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni le rappresentanze diplomatiche e/o consolari richiedono con la via più rapida le schede per le votazioni alle quali il certificato elettorale si riferisce agli uffici elettorali delle singole circoscrizioni a cui appartengono i cittadini residenti e/o dimoranti all'estero. Ta-

li uffici trasmettono sempre con la via più rapida le schede richieste alle rappresentanze diplomatiche e/o consolari.

ART. 4.

I cittadini residenti o dimoranti all'estero possono votare presso la rappresentanza diplomatica e/o consolare italiana all'estero tramite la quale hanno richiesto il certificato elettorale.

L'ambasciatore e/o il console o funzionari dagli stessi delegati per iscritto sono tenuti a consegnare a coloro che hanno ricevuto il certificato elettorale **la o le** schede per la votazione ed a raccogliere la o le schede stesse sulle quali il cittadino residente all'estero ha espresso il suo voto.

Le persone preposte a raccogliere i voti curano che gli stessi siano formulati individualmente, liberamente e segretamente.

I residenti o dimoranti all'estero possono esercitare il diritto di voto negli stessi giorni — o comunque per un periodo di tempo corrispondente in relazione alla diversità di fusi orari — fissati per le votazioni in Italia.

ART. 5.

Tutti i voti raccolti devono essere inviati da ciascuna rappresentanza diplomatica e/o consolare, in plico sigillato e per la via più rapida al Ministero degli affari esteri che ne cura l'immediata trasmissione all'Ufficio centrale elettorale.

ART. 6.

L'Ufficio centrale elettorale provvede allo scrutinio delle schede pervenutegli dall'estero. I voti così risultanti sono attribuiti alle rispettive circoscrizioni.

ART. 7.

Ai fini della presente legge, ai capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari sono equiparati i comandanti di navi in navigazione fuori delle acque territoriali italiane durante i giorni fissati per le votazioni.

I comandanti, prima dell'imbarco, devono avvertire che coloro che sono in possesso di regolare certificato elettorale possono esprimere il voto sulla nave durante la navigazione e devono curare che siano inviate le relative schede di votazione dagli uffici elettorali delle singole circoscrizioni presso i quali potrebbero votare le persone imbarcate sulla nave e munite di certificato elettorale.

Dal primo posto di attracco della nave dopo i giorni delle votazioni le schede devono essere spedite, in plico sigillato, dal comandante della nave al Ministero degli affari esteri che ne cura l'immediata trasmissione all'Ufficio centrale elettorale, il quale agisce come previsto dall'articolo 6.

ART. 8.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge, valgono le norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e quelle relative alle elezioni indicate nell'articolo 1.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica,